



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per IL FRIULI VENEZIA GIULIA - Trieste**

D.S.G.N. 24/2024

OGGETTO: Convenzione Consip “Facility Management 4” Lotto 4 per l’acquisizione dei servizi integrati ed operativi Manutenzione Impianto Elettrico, impianto antincendio, immobile, pulizia e facchinaggio. Durata anni 4- ODA n. 6254280 prot. 1220/2021 - CIG derivato: 88154091A4 Cap. 2291-2301-2302- Provvedimento di approvazione adeguamento prezzi sulla base dell’aggiornamento dell’indice ISTAT con decorrenza dall’ 01/07/2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012 e n. 225 del 10 novembre 2020;

Visto il D.L. 52/2012 conv. dalla legge n. 94/2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e, in particolare, l’art. 7, comma 2, che ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi, di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Visto l’art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n.135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.a.;

Visto l’articolo 1, comma 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “*Le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, stipulate da Consip S.p.a., ovvero dalle centrali di committenza regionali*”;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s. m. i.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 29 gennaio 2018 recante “*Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa*”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.251 del 22 dicembre 2020;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, in vigore dall’ 01.04.2023 con operatività dall’ 01/07/2023;

Visto, in particolare, l'art. 60 del D.lgs 36/2023 il quale sancisce che *“Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi”* e che *“Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall’ISTAT: a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione; b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie”* e che *“Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale...omissis....”*;

Vista la Convenzione CONSIP per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di ricerca, ai sensi dell'art. 26 L. n. 488 del 1999 e s.m.i. e dell'art. 58, L. n. 388/2000 (Facility Management 4) – Lotto 4 – CIG 5651297DCD stipulata tra Consip SpA e Apleona HSG SpA (mandataria RTI con mandanti Markas srl, Vivaldi&Cardino Spa, Gruppo Servizi Associati SpA, Iscot Italia SpA , con attivazione dal 10.12.2020;

Richiamata la Determina n. 05/2021 con la quale si è disposto l'avvio della procedura per l'affidamento dell'acquisizione dei servizi integrati ed operativi (Manutenzione Impianto Elettrico, impianto antincendio, immobile, pulizia e facchinaggio) mediante l'adesione a Convenzione Consip, stipulata ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 199, n. 488 per una durata pari a 48 mesi, corrispondente alla durata prevista dalla Convenzione stessa per la modalità di erogazione dei servizi nella modalità “Light” , e preso atto del “Piano di Supporto alla P.A. per l'ottimizzazione ed il controllo della domanda” e del “Piano Dettagliato delle Attività” trasmesso dall'operatore economico, si è individuato, quale RUP e Supervisore per la gestione del menzionato servizio ed accertamento dell'esatta esecuzione delle attività contrattuali, la dott.ssa Antonella Tellan, appartenente all'Area III – F2, profilo professionale “ Funzionario”, in possesso dei requisiti professionali necessari;

Visto l'ordinativo principale di fornitura (OPF) del 30/06/2021 e del relativo ODA n. 6254280/2021 funzionale all'attivazione della fornitura dei servizi sopra citati per un periodo di anni 4 (quattro), accettato dall'operatore economico in data 30/06/2021;

Richiamato il D.S.G. 60/2021 con il quale i servizi integrati, operativi e di gestione da eseguirsi presso gli immobili in uso al TAR per il Friuli Venezia Giulia, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in virtù della Convenzione Consip (Facility Management 4 – lotto 4), sono stati affidati alla Società Apleona HSG SpA (nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo di Raggruppamento Temporaneo) P.IVA/C.F. 04131800270 avente sede legale Via Milano, 10 20097 San Donato Milanese, con decorrenza dall' 01.07.2021 al 30.06.2025 per l'importo complessivo, al netto dell'IVA, pari a € 64.999,86 (diconsi euro sessantaquattromilanovecentonovantanove/86) oltre I.V.A., ai patti e condizioni di cui, direttamente e/o per rinvio, al detto Ordinativo Diretto d'Acquisto -CIG 5651297DCD- CIG DERIVATO: 88154091A4, la cui spesa sarà imputata agli esercizi 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sulle disponibilità dei capitoli di spesa n. **2291** *“Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione delle aree esterne”*, n. **2301** *“Spese di trasporto mobili macchine impianti fascicoli ed altro materiale d'ufficio”*, n. **2302** *“Spese per servizi di igiene e pulizia, disinfezione e derattizzazione degli immobili, nonché per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei beni dismessi”*;

Considerato che gli oneri da sostenere per i servizi richiamati sono diretti a garantire il buon funzionamento dei servizi istituzionali, in quanto la manutenzione ordinaria della struttura amministrativa è di competenza esclusiva del locatario, e saranno imputati, per quanto proprio, ai capitoli di spesa nn. 2291, 2301 e 2302 dello Stato di previsione della spesa del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, con esigibilità negli esercizi finanziari 2021,2022,2023,2024 e 2025;

Atteso che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto attuativo il PSO (piano supporto attività) il PDA (piano dettagliato delle attività) e l'Ordinativo principale di fornitura in cui i servizi vengono descritti in dettaglio sia per le attività da garantire, sia per la parte economica;

Preso atto che si è provveduto, di concerto con l'operatore economico, alla sottoscrizione del verbale di consegna in cui sono enucleati i servizi da garantire, nonché i referenti del servizio:

Servizi di Governo: Implementazione e gestione del Sistema informativo; Costituzione e Gestione dell'Anagrafica Tecnica; Gestione del Call Center; Manutenzione: Manutenzione Elettrica; Manutenzione Antincendio; Manutenzione Edile; Servizi di Pulizia ed Igiene Ambientale; Servizi extra- canone: Interventi Manutentivi; Facchinaggio Interno, Igiene ambientale;

Visto il Decreto del Segretario Generale n. 48 del 25/05/2022 di presa d'atto della variazione della denominazione sociale della capogruppo/mandataria del RTI, in "APLEONA ITALY SPA", con decorrenza dal 22/03/2022, rimanendo invariati dati fiscali, sede legale, recapiti;

Preso atto che, con nota assunta agli atti dell'ufficio al prot.n. 1410 del 05/08/2022, la società Apleona comunicava che, con riferimento alla Convenzione di cui all'oggetto ed al relativo contratto in essere, avrebbe applicato l'aggiornamento dei canoni previsti dall'Ordinativo Principale di Fornitura, in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi) verificatasi nell'anno precedente, in applicazione dell'art. 10, co. 11, della Convenzione, dell'art. 8 del Capitolato tecnico e dell'art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali di Convenzione;

Dato che, come si evince dalla suddetta comunicazione, *"la percentuale applicata si riferisce alla variazione accertata dall'ISTAT nell'anno 2022 dell'Ordinativo Principale di Fornitura relativamente al mese in cui lo stesso documento è stato sottoscritto. Detta variazione decorrerà dal mese successivo al mese di rivalutazione utilizzato e sarà valida per i successivi 12 mesi"*;

Considerato che la variazione ISTAT, accertata per l'anno 2022, (rilevazione giugno 2022) è pari al 7,80%, il totale contrattuale complessivo per ogni singolo servizio reso, così come trasmesso dalla società Apleona Italy s.p.a., risulta essere quello enucleato nella tabella sotto riportata:

Servizio	Totale contrattuale complessivo per il quadriennio da 01.07.2021 a 30.06.2025
Servizio di governo	€ 1.019,70
Manutenzioni	€ 7.056,66
Igiene Ambientale – Pulizie	€ 45.213,87
TOTALE A CANONE	€ 53.290,24

Richiamato il D.S.G 117/2022, con il quale, in virtù della comunicazione assunta al prot. 1410 del 05.08.2022 e dell'art. 8.1 "Prezzi predefiniti dei Servizi" del capitolato tecnico, si è provveduto alla variazione, in incremento, degli impegni di spesa ad esigibilità (IPE) n. 4697/2021 e n. 4846/2021 assunti, rispettivamente, al Capitolo n. 2291 e al Capitolo n. 2302 in favore della società Apleona Italy SpA (nella sua qualità di impresa mandataria di Raggruppamento Temporaneo) P.IVA/C.F. 04131800270, al fine di far fronte al pagamento delle attività a canone contrattualizzate per le necessità del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, provvedendo al citato onere con i fondi assegnati sui capitoli n. 2291 "Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione delle aree esterne" e n. 2302 "Spese per servizi di igiene e pulizia, disinfestazione e derattizzazione degli immobili, nonché per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei beni dismessi" - P.G. 27 dello Stato di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, in conto degli esercizi finanziari 2022-2023-2024-2025, che presentano la voluta disponibilità (Capitolo 2291 Camicia N^4351 Sicoge Impegno Var. N^ 4351/2022 N. IPE: 1 di Clausole di Variazione N. 4 ;Capitolo 2302 Camicia N^4355 Sicoge Impegno Var. N^ 4355/2022 N. IPE: 1 di Clausole di Variazione N. 4);

Tenuto conto che con comunicazione del 27/07/2023, assunta agli atti dell'ufficio in pari data, prot.n. 1461/2023, la società Apleona Italy SpA (mandataria del RTI aggiudicatario del lotto) ha chiesto la revisione dei prezzi contrattuali, con applicazione dell'art. 8.1 del capitolato Tecnico;

Considerato che la variazione ISTAT accertata per l'anno 2023 (rilevazione giugno 2023) è pari al 6%, il totale contrattuale complessivo per ogni singolo servizio reso, così come trasmesso dalla società Apleona Italy s.p.a., risulta essere quello enucleato nella tabella sotto riportata:

<i>Servizio</i>	<i>Totale contrattuale complessivo per il quadriennio da 01.07.2021 a 30.06.2025</i>
<i>Servizio di governo</i>	€ 1.103,34
<i>Manutenzioni</i>	€ 7.272,27
<i>Servizi di pulizia e igiene ambientale</i>	€ 46.594,23
Totale a canone	€ 54.969,84

Dato atto che con il provvedimento D.S.G. n. 70/2023 del 30/11/2023 è stato riconosciuto l'adeguamento dei prezzi contrattuali per le attività a canone determinato sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25/07/2023, rilevato per il periodo giugno 2023 e pari al 6% in aumento richiesto dall'aggiudicatario Apleona HSG SpA (nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo di Raggruppamento Temporaneo) P.IVA/C.F. 04131800270 e di conseguenza, relativamente al contratto informatico ODA n. 6254280/2021 del 30.06.2021, prot. n. 1220/2021 CIG derivato: 88154091A4, approvati i conteggi trasmessi con nota acquisita in atti al prot.n. 1461 del 27/07/2023, relativamente ai servizi operativi e di governo; manutenzione impianto elettrico, impianto antincendio, edile, nonché servizio di pulizia e igiene ambientale;

Richiamato il decreto S.G. n. 76/2023 del 18/12/2023 (Variazione Impegno Sicoge n. 6003 IPE N. 1 – Cl. di Variaz. N. 3 sui cap. 2291 e 2302, registrato all'ufficio di Bilancio e Ragioneria in data 22/12/2023, con il quale si è provveduto all'integrazione dell'impegno di spesa pluriennale Sicoge n.4697/2021 della somma di € 297,33 sul capitolo di spesa n. 2291, nonché all'integrazione dell'impegno di spesa pluriennale Sicoge n.4846/2021 della somma di € 1.690,87 sul capitolo di spesa n. 2302, in conto degli esercizi finanziari 2023,2024 e 2025;

Vista la comunicazione del 24/10/2024, acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n. 1711, con la quale la società Apleona s.p.a ha trasmesso il prospetto economico del contratto aggiornato secondo indici ISTAT 2024, a tenore del quale il riepilogo complessivo degli importi è quello di cui alla tabella di seguito riportata:

<i>Servizio</i>	<i>Totale contrattuale complessivo per il quadriennio da 01.07.2021 a 30.06.2025</i>
<i>Servizio di governo</i>	€ 1.104,90
<i>Manutenzioni</i>	€ 7.287,32
<i>Servizi di pulizia e igiene ambientale</i>	€ 46.712,60
Totale a canone	€ 55.104,82

Evidenziato che il punto 8.1. del Capitolato Tecnico prevede testualmente che *“La validità di tali prezzi al netto del ribasso è, per le attività a canone annuale. Ciò significa che annualmente verrà applicato l'aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell'anno precedente.....Il primo aggiornamento verrà effettuato, con formale comunicazione del Fornitore all'Amministrazione Contraente, dopo 12 mesi dalla stipula dell'Ordinativo Principale di Fornitura.”;*

Rilevato che, in virtù della comunicazione sopra richiamata, l'Ufficio Bilancio ha avviato il procedimento di valutazione e di applicazione della clausola di revisione dei prezzi secondo le disposizioni che seguono:

- Art. 10 della Convenzione di cui trattasi, rubricato *“corrispettivi e modalità di pagamento”*, comma 11, a tenore del quale *“I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi) con le modalità indicate al capitolo 8 del Capitolato Tecnico”;*

- Art. 8.1. del Capitolato Tecnico, rubricato “*Prezzi predefiniti dei servizi*”, ai sensi del quale “*la validità di tali prezzi al netto del ribasso è per le attività a canone, annuale. Ciò significa che annualmente verrà applicato l’aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. Il primo aggiornamento verrà effettuato, con formale comunicazione del Fornitore all’Amministrazione Contraente, dopo 12 mesi dalla stipula dell’Ordinativo Principale di Fornitura.*”; - Art. 9 delle Condizioni Generali di Convenzione, rubricato “*importi dovuti e fatturazione*”, comma 4, secondo il quale “*Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nella Convenzione*;
- Art. 115 del D. Lgs n. 163/2006 (applicabile al caso di specie *ratione temporis*, avendo la Consip s.p.a. indetto la gara comunitaria a procedura aperta in data 19.03.2014), rubricato “*adeguamento dei prezzi*” il quale dispone espressamente che “*tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5*”;

Ricordato che:

- l’art. 44, commi 4 e 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per gli appalti di servizi e forniture a esecuzione periodica o continuativa, prevedeva una revisione periodica dei prezzi sulla base di un’istruttoria condotta dalla stazione appaltante tenendo conto dei prezzi di mercato rilevati dall’Istat, meccanismo poi confermato dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163 del 2006, che prevedeva l’obbligatorio inserimento nei contratti a esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture di una clausola di revisione periodica del prezzo che tenesse conto dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura;
- il D. Lgs. n.50/2016, (Art.106) si è limitato a rendere facoltativo l’inserimento della previsione, nei documenti di gara, a condizione che la modifica del contratto, durante il periodo di efficacia, non fosse tale da alterare le condizioni della gara, dovendosi in tal caso procedere ad una nuova procedura di affidamento;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in vigore dall’ 01.04.2023 con operatività dall’ 01.07.2023 all’art. 60, comma 1 ha previsto che “*Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi. omissis.*”;
- l’ANAC, con parere del 2015, in materia di revisione prezzi, ha chiarito che “*in materia di adeguamento del prezzo contrattuale, l’amministrazione deve tener conto del contenuto precettivo della clausola contrattuale, nonché di tutti i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di adeguamento del prezzo contrattuale al fine di evitare lo svilimento della ratio della norma ovvero il rischio che il corrispettivo del contratto subisca un aumento incontrollato nel corso del tempo, tale da sconvolgere il quadro finanziario su cui è avvenuta la stipula del contratto ed il rischio per l’impresa di subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale, conseguente alle modifiche dei costi che si verificano nell’arco dell’esecuzione che potrebbero indurla ad un comportamento surrettizio riducendo gli standard qualitativi della prestazione*”; l’obbligatoria inserzione di una clausola di revisione periodica del prezzo, da operare sulla base di un’istruttoria condotta dai competenti organi tecnici dell’amministrazione, non comporta anche il diritto all’automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma, soltanto che l’Amministrazione proceda agli adempimenti istruttori sanciti dalla legge, come affermato dalla Giurisprudenza Amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6275 e 24 gennaio 2013 n. 465; Cass. SS.UU. 31 ottobre 2008 n. 26298), attraverso un modello procedimentale (bilanciamento tra l’interesse dell’appaltatore alla revisione e l’interesse pubblico connesso al risparmio di spesa, ed alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato) volto al compimento di un’attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, modello che sottende l’esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale dell’amministrazione, nei confronti del privato contraente, potendo quest’ultimo collocarsi su un piano di equi ordinazione, con l’amministrazione solo con riguardo a questioni involgenti l’entità della pretesa;

Evidenziato che, nel caso di specie, va applicato l’art.115 del D. Lgs. n.163/2006, *ratione temporis*, e che la clausola inerente la revisione prezzi, è stata introdotta, nel Capitolato tecnico della convenzione Consip, all’art. 8.1 ove è stato previsto che: “*la validità di tali prezzi al netto del ribasso è, per le attività a canone, annuale. Ciò significa che annualmente verrà applicato l’aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. Si precisa che i prezzi da utilizzarsi per la definizione di ogni OPF, dovranno essere, quindi, quelli vigenti alla data di presentazione del P.D.A. Il primo aggiornamento verrà effettuato, con formale comunicazione del Fornitore all’Amministrazione Contraente, dopo 12 mesi dalla stipula dell’Ordinativo Principale di Fornitura*”;

Richiamata la giurisprudenza amministrativa ad avviso della quale la finalità dell'istituto della revisione dei prezzi *“è da un lato quella di salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse, e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 9/01/2017, n. 25, Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2015 n. 2295; Consiglio di Stato, Sez. V, 20 agosto 2008 n. 3994), dall'altro di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto”* (nello stesso senso cfr. anche Cons. Stato, Sez. V. 23 aprile 2014, n. 2052; Sez. III, 4 marzo 2015, n. 1074; Sez. V, 19 giugno 2009, n. 4079; Sez. III, 9 maggio 2012, n. 2682; Consiglio di Stato sez. IV, 07/07/2022, n.5667);

Dato atto che, come si evince dalla documentazione in atti, la società Apleona Italy s.p.a. (mandataria del lotto di interesse) ha richiesto con decorrenza 01/07/2024 l'adeguamento dei prezzi contrattuali per i servizi a canone del + 0,80 % determinato sulla base della variazione annuale degli indici Istat per il periodo giugno 2023 – giugno 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25/07/2024, come previsto in Convenzione Consip;

Preso atto che dall'istruttoria rimessa non risultano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di revisione dei prezzi, sicché, tenuto conto degli aggiornamenti Istat dovuti per gli anni 2022-2023 e 2024, la spesa complessiva per i servizi forniti a canone risulta essere pari ad € 55.104,82, iva esclusa;

Considerato che il contratto stipulato in data 30/06/2021 stabiliva per i servizi a canone di cui sopra, per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, una spesa di € 50.392,51(oltre iva) che, in seguito all'applicazione dell'aggiornamento ISTAT del + 7,80 %, a decorrere dal 01/07/2022, risultava essere pari ad € 53.290,24; e che, in seguito all'applicazione dell'aggiornamento ISTAT + 6% a decorrere dall' 01/07/2023 viene rimodulata in € 54.969,84, oltre iva, mentre ad oggi, in seguito all'ultimo aggiornamento comunicato pari al + 0,80% la spesa complessiva viene oggi variata in € 55.104,82;

Dato atto che la maggiore spesa è stata preventivata nel fabbisogno triennale 2024/2026 e nel fabbisogno 2025/2027 (quest'ultimo trasmesso al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa in data 23/08/2024, prot. N^1389, in fase di approvazione dal CPGA), in base dell'esigibilità dei pagamenti, previsti nel periodo contrattuale sui pertinenti capitoli di spesa n.2291-2302;

Precisato che la spesa da sostenere è funzionale al buon andamento della struttura e proporzionale allo scopo del servizio da garantire;

Considerato, altresì, che non sussistono cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse del firmatario del presente atto;

Ritenuto di procedere in merito,

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di:

- 1) riconoscere e approvare l'adeguamento dei prezzi contrattuali per le attività a canone determinato sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25/07/2024 rilevato per il periodo giugno 2024 e pari al 0,80% in aumento richiesto dall'aggiudicatario Apleona HSG SpA (nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo di Raggruppamento Temporaneo) P.IVA/C.F. 04131800270 avente sede legale Via Milano, 10 20097 San Donato Milanese, con decorrenza dall' 01/07/2024, sulla base dei conteggi trasmessi con nota del 24 ottobre 2024 prot. n.1711;
- 2) dare atto che il contratto stipulato in data 30/06/2021 per i servizi a canone di cui sopra, per l'importo complessivo di € 50.392,51 (oltre iva), a seguito dell'aggiornamento per l'adeguamento degli indici ISTAT, da ultimo, aggiornamento relativo all'indice rilevato nel mese di giugno 2024, viene rideterminato

in € 55.104,82, oltre iva, come da prospetto economico, acquisito agli atti dell'ufficio al prot. n. 1711 con decorrenza dal 01/07/2024;

- 3) dare atto che il maggior onere contrattuale è da imputarsi sui capitoli 2291-2302 dello stato di previsione della spesa del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali - piano di gestione n. 27;
- 4) disporre che, con successivo atto, si provvederà alla variazione in aumento degli impegni di spesa pluriennali Sicoge n. 4697/2021 e 4846/21 per l'aggiornamento dei prezzi in oggetto sui capitoli N^ - 2291- 2302 - piano di gestione 27 dello Stato di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, in conto degli esercizi finanziari 2024-2025;
- 5) richiamare integralmente ed espressamente tutti gli atti inerenti la presente procedura che si intendono in questa sede letteralmente riportate e trascritte ed ai quali espressamente si rinvia;

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa-sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.lgs 36/2023.

Trieste, 18 novembre 2024

Il Segretario Generale
Dott.ssa Alda Del Manso